dossier

XIX Legislatura

9 novembre 2026

LEGGE DI BILANCIO 2027

Profili di interesse della III Commissione Affari esteri

A.C. 3174-*bis*

Senato della Repubblica

Camera dei deputati

Senato della Repubblica

SERVIZIO STUDI
TEL. 06 6706-2451 - ✉ studi1@senato.it – @SR_Studi

Camera dei deputati

SERVIZIO STUDI
Dipartimento Affari Esteri
Tel. 06 6760-4939 - ✉ st_affari_esteri@camera.it – @CD_esteri

Progetti di legge n. 689/0/III

AVVERTENZA: la nota presente nelle schede di lettura, evidenziata con una barra gialla, che segue alla sintesi normativa della disposizione espone gli effetti finanziari previsti sul bilancio dello Stato in termini di saldo netto da finanziare, ad eccezione dei casi diversamente indicati ove si fa riferimento al fabbisogno o altri saldi. Per un'analisi di dettaglio degli effetti finanziari sui saldi di finanza pubblica e sulla quantificazione degli oneri risultante dalla Relazione tecnica si rinvia al dossier del Servizio del Bilancio dello Stato.

La documentazione dei Servizi e degli Uffici del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati è destinata alle esigenze di documentazione interna per l'attività degli organi parlamentari e dei parlamentari. Si declina ogni responsabilità per la loro eventuale utilizzazione o riproduzione per fini non consentiti dalla legge. I contenuti originali possono essere riprodotti, nel rispetto della legge, a condizione che sia citata la fonte.

ES0347.docx

NOTA

IL PRESENTE DOSSIER È ARTICOLATO IN DUE PARTI:

- la prima parte contiene le schede di lettura delle disposizioni della prima sezione, di competenza di ciascuna Commissione.
- la seconda parte contiene l'analisi della seconda sezione del disegno di legge di competenza di ciascuna Commissione.

I N D I C E

SEZIONE PRIMA

LA DISCIPLINA CONTABILE DELLA PRIMA SEZIONE 5

SCHEDE DI LETTURA DELLE DISPOSIZIONI DELLA PRIMA SEZIONE DI INTERESSE DELLA III COMMISSIONE

- Articolo 95, comma 1 *(Rifinanziamento del fondo per le missioni internazionali)* 7
- Articolo 95, comma 2 *(Rifinanziamento Programma GCAP)* 12
- Articolo 135, comma 1 *(Riprogrammazione della spesa in conto capitale dei Ministeri)* 16
- Articolo 135, comma 2 *(Risparmi di spesa corrente dei Ministeri e della Presidenza del Consiglio)* 20
- Articolo 143 *(Stato di previsione del Ministero degli Affari esteri e della Cooperazione internazionale)* 24

SEZIONE SECONDA

LA DISCIPLINA CONTABILE DELLA SECONDA SEZIONE 27

- Ministero degli Affari esteri e della Cooperazione internazionale *(Tabella n. 6)* 31

Sezione prima

La disciplina contabile della prima sezione

Il disegno di legge di bilancio è costituito da un **provvedimento unico**, articolato in **due sezioni**.

La **prima sezione** reca esclusivamente le **misure normative** tese a realizzare gli obiettivi di finanza pubblica indicati nei documenti programmatici di bilancio. La **seconda sezione** è dedicata alle previsioni di entrata e di spesa, formate sulla base del criterio della legislazione vigente, e reca le proposte di **rimodulazioni e di variazioni** della **legislazione di spesa** che non necessitano di innovazioni normative.

L'articolo 21, comma 1-*ter*, della legge n. 196 del 2009, pone **precisi limiti** al **contenuto** della **prima sezione** del disegno di legge di bilancio. In estrema sintesi, la prima sezione contiene esclusivamente:

- la determinazione del livello massimo dei saldi del bilancio dello Stato per il triennio di riferimento,
- le norme in materia di entrata e di spesa che determinano effetti finanziari, con decorrenza nel triennio, attraverso la modifica, la soppressione o l'integrazione dei parametri che regolano l'evoluzione delle entrate e della spesa previsti dalla normativa vigente o delle sottostanti autorizzazioni legislative ovvero attraverso nuovi interventi;
- le norme volte a rafforzare il contrasto e la prevenzione dell'evasione fiscale e contributiva o a stimolare l'adempimento spontaneo degli obblighi fiscali e contributivi;
- l'importo complessivo massimo destinato al rinnovo dei contratti del pubblico impiego nel triennio;
- le norme eventualmente necessarie a garantire il concorso degli enti territoriali agli obiettivi di finanza pubblica.

In ogni caso, la prima sezione **non deve contenere** norme di **delega**, di carattere **ordinamentale** o **organizzatorio**, né interventi di natura **localistica** o **microsettoriale** ovvero norme che dispongono la variazione diretta delle previsioni di entrata o di spesa contenute nella seconda sezione del medesimo disegno di legge.

SCHEDE DI LETTURA DELLE DISPOSIZIONI DELLA PRIMA SEZIONE DI INTERESSE DELLA III COMMISSIONE

Articolo 95, comma 1
(Rifinanziamento del fondo per le missioni internazionali)

L'**articolo 95, comma 1** incrementa il fondo destinato al finanziamento della partecipazione italiana alle **missioni internazionali** nella misura di euro 520.000.000 per l'anno 2027 e di euro 803.579.339 per l'anno 2028.

L'**articolo 95, comma 1** prevede un **rifinanziamento** di importo pari a euro 520.000.000 per l'anno 2027 e euro 803.579.339 per l'anno 2028 del Fondo missioni internazionali.

Il **comma 1** dell'**articolo 95** incrementa il fondo destinato al finanziamento della partecipazione italiana alle missioni internazionali di cui all'articolo 4, comma 1, della legge 21 luglio 2016, n. 145 nella misura di **euro 520.000.000 per l'anno 2027** e di **euro 803.579.339 per l'anno 2028**.

Nello **stato di previsione del Ministero dell'Economia e delle Finanze del ddl di bilancio 2027-2029** in esame, in seguito al rifinanziamento operato con la norma in esame sul **capitolo 3006** programma 5.8 (Fondo per le missioni internazionali di cui all'articolo 4, comma 1 della legge n. 145 del 2016), sono qunidi stanziati euro **1.611.271.672 per il 2027, euro 2.373.579.339 per il 2028 e euro 1.570.000.000 per il 2029**.

Si ricorda che la **partecipazione italiana alle missioni internazionali** viene autorizzata dal Parlamento e risulta disciplinata dalla **legge n. 145 del 2016** (c.d. "legge quadro sulle missioni internazionali"), da ultimo modificata ad opera della legge n. 168 del 31 ottobre 2024, e che, per quanto concerne gli **aspetti finanziari**, il citato articolo 4 della legge n. 145 del 2016 ha previsto l'istituzione, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, di un **apposito Fondo**, destinato al finanziamento della partecipazione italiana alle missioni internazionali, la cui dotazione è stabilita dalla legge di bilancio ovvero da appositi provvedimenti legislativi (comma 1).

Si ricorda infine che, con la riforma operata con la legge n. 168/2024, è stato abrogato il precedente comma 3 del medesimo articolo 4, che disciplinava la **procedura di emanazione del D.P.C.M. di riparto delle risorse del Fondo**, procedura sostituita dal successivo comma 6, che autorizza direttamente il Ministro dell'economia e delle finanze a ripartire, con propri decreti, il Fondo, conformemente alle deliberazioni di cui al medesimo articolo 2 della legge n. 145.

- ***Il ruolo del Parlamento nell'ambito delle missioni internazionali***

La legge 21 luglio 2016, n. 145, disciplina la partecipazione italiana alle missioni internazionali al di fuori dei casi di dichiarazione dello stato di guerra.

La normativa distingue due percorsi:

1) l'avvio di nuove missioni;
2) la prosecuzione delle missioni in corso.

In entrambi i casi l'autorizzazione parlamentare è riferita alle singole missioni e si basa su specifiche schede che devono consentire di identificare area geografica, obiettivi, base giuridica, composizione degli assetti, numero massimo di personale, durata e fabbisogno finanziario.

Per l'avvio di una nuova missione, **il Consiglio dei ministri adotta una apposita deliberazione**, previa comunicazione al Presidente della Repubblica ed eventualmente convocando il Consiglio supremo di difesa, ove se ne ravvisi la necessità.

La **deliberazione** è **trasmessa alle Camere**, corredata dalle **informazioni riferite a ciascuna missione e** dalla **relazione tecnica sulla quantificazione degli oneri**, verificata secondo la disciplina di contabilità e finanza pubblica.

Le Camere discutono tempestivamente la deliberazione e, con appositi **atti di indirizzo** adottati secondo i rispettivi regolamenti, autorizzano una o più missioni, eventualmente definendo impegni per il Governo, oppure ne negano l'autorizzazione. La formula dell'atto di indirizzo consente alle Camere di modulare la decisione: l'autorizzazione, infatti, può essere accompagnata da condizioni politiche, richieste di informazioni, indicazioni sulle finalità e sugli sviluppi dell'azione italiana.

L'esame parlamentare ha ad oggetto pertanto la base giuridica internazionale, la coerenza con gli indirizzi di politica estera, le regole d'ingaggio descritte nei limiti consentiti, la protezione del personale, gli obiettivi realistici e misurabili, la durata, l'integrazione tra componente militare e iniziative civili, la sostenibilità finanziaria e la strategia di transizione o uscita, nonchè la verifica formale della copertura finanziaria.

Per la prosecuzione delle missioni in corso, invece, entro il 31 gennaio di ogni anno, il Governo deve presentare alle Camere una **relazione analitica** sulle missioni in corso (anche ai fini della loro prosecuzione nell'anno corrente), che dà conto dell'andamento e dei risultati conseguiti, con esplicito riferimento alla partecipazione delle donne e all'adozione dell'approccio di genere.

Le Camere autorizzano singolarmente la prosecuzione delle missioni con appositi atti di indirizzo.

La legge prevede che discussione e voto si svolgano nell'ambito di una specifica sessione parlamentare sull'andamento delle missioni autorizzate. Tale previsione mira a trasformare il rinnovo annuale in un momento di complessiva valutazione sostanziale: non soltanto conferma dell'impiego, ma verifica dei risultati, dell'evoluzione del contesto, della persistenza della base giuridica e della congruità tra obiettivi, personale, assetti e risorse.

Secondo la **prassi** ormai costante, le deliberazioni e la relazione analitica sono assegnate, alla Camera, alle Commissioni riunite III (Affari esteri e comunitari) e IV (Difesa) e, al Senato alla 3ª Commissione Affari esteri e difesa. Sia per l'avvio di nuove missioni che per la prosecuzione di quelle in corso, l'iter di esame parlamentare si articola in una fase istruttoria e in una fase deliberativa.

Forze ad alta e altissima prontezza operativa

La legge sulle missioni internazionali – con la modifica apportata dalla legge 31 ottobre 2024, n. 168 – consente al Governo di individuare, nell'ambito delle deliberazioni sottoposte al Parlamento, contingenti di forze ad alta e altissima prontezza da impiegare all'estero in **caso di crisi o emergenza, previa specifica autorizzazione parlamentare**. L'effettivo impiego delle forze è deliberato dal Consiglio dei ministri, previa comunicazione al Presidente della Repubblica. La deliberazione è trasmessa alle Camere, che autorizzano o negano tale impiego, con appositi atti di indirizzo, entro cinque giorni, con una procedura quindi accelerata rispetto a quella ordinaria. In caso di effettivo impiego, il Governo riferisce alle Camere entro novanta giorni sul permanere della situazione che lo ha determinato.

In Assemblea, nella seduta del 28 luglio 2026, la **Camera** ha approvato integralmente il dispositivo della risoluzione n. 6-00280 relativamente alla deliberazione del Consiglio dei ministri del 14 maggio 2026 - presentata al Parlamento - che prevede la proroga per l'anno 2026 delle missioni internazionali e degli interventi di cooperazione (Doc. XXVI, n. 4), nonché la partecipazione dell'Italia a tre nuove missioni internazionali (Doc XXV, n. 4).

Al **Senato**, la 3ª Commissione permanente, nella seduta del 14 luglio 2026, ha approvato, nella loro interezza, la proposta di risoluzione sul Doc. XXVI, n. 4 (DOC. XXIV, N. 51), relativa alla partecipazione dell'Italia a ulteriori missioni internazionali per l'anno 2026; la proposta di risoluzione sul Doc. XXV, n. 4 (DOC. XXIV, N. 52), relativa alla prosecuzione delle missioni internazionali e interventi di cooperazione allo sviluppo a sostegno dei processi di pace e di stabilizzazione per il periodo 1° gennaio-31 dicembre 2026.

Le missioni che pertanto risultano autorizzate dall'approvazione di tali risoluzioni sono riepilogate nella tabella che segue.

DENOMINAZIONE	AREA
Balcani Occidentali (Joint Enterprise, EUFOR ALTHEA)	Europa
Supporto all'Ucraina NATO, UE, coalizione e bilaterali (EUMAM Ucraina, NSATU)	Europa
Libano e Mediterraneo orientale (UNIFIL, MIBIL, MIADIT)	Asia/M.O.
Iraq e Medio Oriente (anti-Daesh, Iraq, Missioni MO e Asia)	Asia/M.O.
Operazione Levante (Israele-Hamas)	Asia/M.O.
Nord-Africa (MIASIT Libia, UMSMIL Libia, bilaterale Tunisia, NATO South)	Africa
Africa Occidentale (MISIN Niger, bilaterale Burkina Faso)	Africa
Corno d'Africa (EUTM Somalia, MIADIT, BMIS, EUMAM Mozambico)	Africa
Spazi marittimi europei e atlantici (Med. Sicuro, NATO Sea Guardian, Eunavfor Irini, NATO Sorv. Navale, Golfo di Guinea)	Potenz. dispositivi
Mar Rosso e Oceano Indiano nord-occ. (EUNAVFOR Atalanta, Aspides, CMF, MFO)	Potenz. dispositivi
Air Policing e Air Shielding NATO	Potenz. dispositivi
Area est NATO – Forward Land Forces	Potenz. dispositivi
Missioni istituite dall'ONU (UNIFICYP, UNMOGIP, MINURSO)	Potenz. dispositivi
Missioni civili dell'Unione Europea (incluso magistrato EUMAM Ucraina)	Missioni civili UE
Esigenze comuni a più teatri operativi	Esigenze comuni
Forze ad alta e altissima prontezza	Forze prontezza
Supporto info-operativo (PCM – AISE)	Info-operativo
EULEX Kosovo	Polizia/GDF – Europa
Forze di Polizia area balcanica e Albania	Polizia/GDF – Europa
EUPOL COPPS	Polizia/GDF – Asia
EUBAM Libya	Polizia/GDF – Africa
Guardia di Finanza – confini marittimi libici	Polizia/GDF – Africa
Cooperazione allo sviluppo e sminamento umanitario	Cooperazione
Sostegno ai processi di pace e stabilizzazione	Cooperazione
Organizzazioni internazionali per pace e sicurezza	Cooperazione
Interventi operativi di emergenza e sicurezza	Cooperazione
Iraq e Medio Oriente (nuova)	Asia/M.O.
Corno d'Africa (nuova)	Africa
Guardia di Finanza in Tunisia (assistenza alla Garde Nationale Maritime)	Africa

Per approfondimenti, si rinvia al tema dell'attività parlamentare "Autorizzazione per l'anno 2026 all'avvio di nuove missioni internazionali e proroga delle missioni e degli interventi di cooperazione allo sviluppo" e al relativo dossier.

Articolo 95, comma 2
(Rifinanziamento Programma GCAP)

L'**articolo 95, comma 2** incrementa le risorse destinate all'attuazione della Convenzione sull'istituzione dell'organizzazione governativa internazionale GCAP (***International Government Organisation GCAP - GIGO)***, l'agenzia con sede nel Regno Unito per la gestione del programma *Global Combat Air Programme* (GCAP), nella misura di euro 32.338.720 per l'anno 2027 e di euro 15.563.360 per l'anno 2028.

La **relazione tecnica** ascrive alla disposizione in oggetto **maggiori oneri** per la finanza pubblica **rispetto a quelli attualmente previsti** dall'articolo 4 della legge 18 novembre 2024, n. 184. Tali oneri aggiuntivi sono **quantificabili in euro 32.338.720 per l'anno 2027 e euro 15.563.360 per l'anno 2028.**

La relazione tecnica evidenzia che i maggiori oneri rispetto alla citata legge n. 184/2024 derivano da **impreviste evoluzioni del budget amministrativo della GIGO**, articolate sulle seguenti tre principali macroaree di spesa:

a) ***Personnel Payments*** - l'incremento da 42,8 a 65,7 milioni di sterline (+54%) riflette l'ampliamento dell'organico (da 180 a 300 unità), l'adeguamento al tasso di inflazione nel Regno Unito e il riconoscimento delle indennità di sede (oneri previdenziali, sanitari e di istruzione);

b) ***Other Operating Payments*** - l'aumento da 6,9 a 14,9 milioni di sterline (+116%) è connesso all'esternalizzazione di servizi specialistici non differibili (*cybersecurity*, *IT management*, consulenza legale) necessari nella fase di avviamento, oltre a una quota di "*contingency*" del 5%.

c) ***Capital Payments*** - la crescita da 22,7 a 32,4 milioni di sterline (+43%) è determinata dalla gestione logistica su tre edifici e dal meccanismo di rimborso dei costi anticipati dal Ministero della Difesa britannico.

Nel complesso, per il ***Financial Year* 2026** (FY 2026 - 1° aprile 2026 - 31 marzo 2027), il budget amministrativo totale è di **113,1 milioni di sterline, di cui la quota italiana (33%) è pari a 37,7 milioni di sterline** (equivalenti a 43.350.000 euro, calcolati con un tasso di cambio prudenziale di 1£ = 1,15€). Ne deriva la **necessità di allineare la previsione di spesa** recata dall'articolo 4 della legge 18 novembre 2024, n. 184, **in base alla proiezione finanziaria** riepilogata nella tabella che segue.

Il volume previsto per il 2027 serve a coprire sia il disallineamento maturato sull'anno finanziario 2026 (16.313.360 euro) sia i fabbisogni futuri

stimati dallo *Steering Committee* (16.025.360 euro), portando **l'intervento complessivo sul 2027 a 32.338.720 euro**.

La relazione specifica infine che eventuali fluttuazioni sfavorevoli del tasso di cambio e un conseguente apprezzamento della sterlina richiederanno ulteriori adeguamenti dell'autorizzazione di spesa.

	FY 2026 (da 1° aprile 2026 a 31 marzo 2027)	FY 2027 (da 1° aprile 2027 a 31 marzo 2028)	FY 2028 (da 1° aprile 2028 a 31 marzo 2029)
Autorizzazione di spesa legge 18 novembre 2024, n. 184	euro 27.036.640	euro 27.536.640	euro 27.536.640
Volume quota italiana dell'Administrative Budget (proiezioni attualmente disponibili)	euro 43.350.000	euro 43.562.000	euro 43.100.000
Attuale disallineamento	**euro 16.313.360**	**euro 16.025.360**	**euro 15.563.360**
Annualità autorizzazione di spesa	2027	2027	2028
Interventi necessari su autorizzazione di spesa	**//**	**euro 32.338.720**	**euro 15.563.360**

- ***Convenzione sull'istituzione dell'organizzazione governativa internazionale GCAP***

La **legge n. 184 del 2024** ratifica e ordina l'esecuzione della **Convenzione sull'istituzione dell'organizzazione governativa internazionale GCAP (GICO)**, sottoscritta a Tokyo il 14 dicembre 2023 da Italia, Regno Unito e Giappone con sede principale a Reading (Regno Unito). L'accordo disciplina la progettazione e lo sviluppo di una **piattaforma aerea di sesta generazione** attraverso un modello di **cooperazione multilivello** che coinvolge aziende leader (tra cui Leonardo, Bae Systems e Mitsubishi), piccole e medie imprese, centri di ricerca e università.

Il testo convenzionale, composto da 67 articoli suddivisi in dodici capitoli, individua due organi principali della GIGO: il **Comitato direttivo (*Steering Committee*)** e l'**Agenzia GCAP**. Il primo ha la responsabilità generale per la guida, la direzione, il controllo e la supervisione della GIGO (art. 7); la seconda costituisce la struttura tecnico-amministrativa e operativa incaricata

dell'attuazione del programma, compresa la gestione dei contratti con l'industria (art. 9).

Ai sensi dell'articolo 13, l'Agenzia GCAP è competente a negoziare, stipulare e gestire, per conto della GIGO, i contratti relativi al programma, nonché a supervisionare e monitorare le attività delle imprese in conformità agli accordi contrattuali.

In tale quadro si inserisce la costituzione, il 20 giugno 2025, della società **Edgewing**, ***joint venture* industriale** partecipata in misura paritetica da Leonardo (Italia), BAE Systems (Regno Unito) e Japan Aircraft Industrial Enhancement Co. Ltd. – JAIEC (Giappone). La società, distinta dalla GIGO, è incaricata della progettazione e dello sviluppo della piattaforma aerea principale del GCAP e assume il ruolo di *design authority* per l'intero ciclo di vita del velivolo. Edgewing costituisce pertanto il principale interlocutore industriale dell'Agenzia GCAP per le attività di sviluppo della piattaforma aerea.

Il **modello di cooperazione tra la componente governativa e quella industriale** ha trovato concreta attuazione nel 2026, con l'affidamento a Edgewing di due contratti internazionali da parte dell'Agenzia GCAP. In particolare, il **1° aprile 2026** è stato assegnato un **primo contratto**, del valore di **686 milioni di sterline**, destinato al finanziamento delle principali attività di progettazione e ingegneria, con durata fino al 30 giugno 2026. L'affidamento ha segnato il passaggio dalle attività precedentemente realizzate attraverso contratti stipulati separatamente dai tre Paesi a una gestione contrattuale congiunta nell'ambito del programma internazionale.

Successivamente, il **3 luglio 2026**, l'Agenzia GCAP ha affidato a Edgewing un **secondo contratto** internazionale del valore di **4,6 miliardi di sterline**, finanziato congiuntamente dai tre Stati partecipanti e della durata di 18 mesi, fino alla fine del 2027. Il contratto è finalizzato al completamento della fase di definizione e valutazione avanzata (*advanced concept and assessment*) e alla prosecuzione delle attività congiunte di progettazione dettagliata e sviluppo del velivolo.

Dal punto di vista finanziario, la Convenzione e la relativa relazione illustrativa specificano che:

a) **l'accordo non comporta impegni di spesa immediati o specifici per l'acquisizione dell'arma**, demandando a successive intese (*Implementing Arrangement* e *Memorandum of Understanding*) la definizione dei contributi finanziari per le singole fasi del programma (sviluppo, produzione e supporto logistico);
b) per l'Italia, le somme destinate alle attività di sviluppo e produzione del sistema d'arma ovvero i c.d. ***operational budget* non generano oneri aggiuntivi rispetto alle risorse già stanziate** nell'alveo del decreto **programma pluriennale SMD 36/2021** e dei successivi rifinanziamenti del Ministero della Difesa;
c) gli **oneri** necessari al **funzionamento amministrativo** dell'organizzazione (*administrative budget*) trovano **copertura su appositi capitoli di spesa dedicati**, in conformità con l'articolo 4 della legge di ratifica.

Per ulteriori approfondimenti si rinvia al relativo dossier.

In merito agli aspetti industriali del GCAP, si ricorda che il **programma pluriennale di A/R n. SMD 40/2025** (A.G. 373 – XIX legislatura) disciplina lo sviluppo del sistema di combattimento aereo di 6ª generazione GCAP (*Future Combat Air System*). Il progetto è concepito come un percorso progressivo e

autoconsistente della **durata complessiva di circa 30 anni (2021-2050)** e si articola in quattro fasi: 1) valutazione e analisi e progettazione preliminare; 2) sviluppo avanzato; 3) produzione iniziale; 4) produzione avanzata.

L'iniziativa è finalizzata al **prospettico rinnovamento dei velivoli F2000 *Eurofighter* dell'Aeronautica Militare** attraverso un'architettura complessa e interoperabile, imperniata su una piattaforma principale (*core platform* - GCAP) e su sistemi cooperanti non pilotati, caratterizzata da una marcata **capacità multi-dominio e tecnologie fortemente innovative**.

Sul piano finanziario, **l'onere previsionale** iniziale per le prime due fasi, stimato nel 2021 in 6 miliardi di euro, è stato successivamente **aggiornato a 18,6 miliardi di euro** (a condizioni economiche 2025) a causa dell'incremento dei costi legati alla maturazione tecnologica, alla sperimentazione, allo sviluppo e al design. La **prima fase finanziaria di 2 miliardi di euro (autorizzata con il D.I. SMD 36/2021 -** A.G. 327 – XVIII legislatura**)** è stata interamente finanziata e ha consentito la parziale copertura della prima fase programmatica. Pertanto, **il completamento della prima fase e l'esecuzione della seconda fase** programmatica **richiedono ulteriori 16,6 miliardi di euro**, dei quali 8,769 miliardi di euro risultano attualmente finanziati tramite gli stanziamenti iscritti sul Bilancio del Ministero della Difesa nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente.

Nel corso dei precedenti passaggi parlamentari relativi all'avvio del programma, le Commissioni Difesa di Camera e Senato hanno formulato specifiche osservazioni, invitando il Governo a:

a) sollecitare l'industria a evitare regimi di mono-committenza per prevenire criticità socio-economiche ed occupazionali;
b) massimizzare le opportunità di usufruire degli strumenti di sostegno finanziario dell'Unione Europea;
c) mantenere un'attenzione costante alla convergenza tra il GCAP e altri analoghi programmi di difesa in corso di avvio nel contesto europeo.

Per approfondimenti si rinvia al più recente dossier relativo al programma pluriennale di A/R n. SMD 40/2025.

Articolo 135, comma 1
(Riprogrammazione della spesa in conto capitale dei Ministeri)

L'**articolo 135, comma 1**, dispone una **riprogrammazione** degli stanziamenti di **spesa in conto capitale** di alcune missioni e programmi di spesa degli stati di previsione dei Ministeri, fatta eccezione per il Dicastero della difesa, **riducendone** le **dotazioni di competenza e di cassa** per gli **anni 2027, 2028 e 2029** e **incrementandole** per il **successivo triennio** 2030, 2031 e 2032.

L'articolo 135, comma 1, tramite il rinvio all'**Allegato 5**, prevede una **riduzione della spesa** in **conto capitale** del bilancio dello Stato pari a **1.627,1 milioni** di euro per il **2027**, **1.237,9 milioni** di euro per il **2028** e **1.833,7 milioni** di euro per il **2029**.
Le medesime dotazioni di spesa, ridotte nel triennio 2027-2029, sono **incrementate** nell'**Allegato 6**, per gli anni **2030-2032,** successivi al triennio di previsione, per importi **leggermente inferiori**. Gli effetti di **aumento della spesa** in conto capitale **non sono riportati nel prospetto** riepilogativo degli effetti finanziari del disegno di legge di bilancio in esame, in quanto esso si limita al triennio 2027-2029.

Il **comma 1** dell'articolo in esame dispone una **riprogrammazione** delle dotazioni di competenza e di cassa relative ad alcune **missioni** e **programmi** di spesa degli stati di previsione dei **Ministeri,** fatta eccezione per il Dicastero della difesa, al fine di efficientare e **migliorare la capacità di programmazione** degli interventi relativi alle **spese in conto capitale**, **riducendone** la dotazione finanziaria per gli anni **2027, 2028 e 2029** ed **incrementandola** per gli anni **2030, 2031 e 2032**.

Le **riduzioni** sono dettagliate, per Ministero, missione e programma, nell'**Allegato 5** annesso al disegno di legge in esame.

Il **definanziamento** complessivo, riportato nell'Allegato 5, ammonta a **1.627,1 milioni** di euro per il **2027**, **1.237,9 milioni** di euro per il **2028** e **1.833,7 milioni** di euro per il **2029** e riguarda **esclusivamente** dotazioni finanziarie in **conto capitale dei Ministeri** (Titolo II delle spese), fatta eccezione per il Dicastero della difesa.

La **gran parte** delle riduzioni previste in ciascuno degli anni 2026, 2027 e 2028 incide su dotazioni finanziarie **predeterminate per legge.**

Le **riduzioni complessive** per ciascun Ministero sono quantificate come segue:

Riduzioni (*in milioni di euro*)	**2027**		**2028**		**2029**	
MINISTERO	**Riduzioni**	***di cui predeterminate per legge***	**Riduzioni**	***di cui predeterminate per legge***	**Riduzioni**	***di cui predeterminate per legge***
Economia e finanze	706,8	*517,7*	587,4	*479,9*	635,9	*434,5*
Imprese e *made in Italy*	88,4	*78,4*	71,1	*58,6*	104,1	*68,7*
Lavoro e politiche sociali	3,1	*0*	3,1	*0*	3,1	*0*
Giustizia	16,6	*8,0*	13,2	*4,6*	30,4	*21,7*
Esteri e cooperazione internazionale	8,7	*3,2*	5,6	*0*	11,6	*0,4*
Istruzione e merito	11,5	*10,9*	9,1	*8,5*	22,6	*21,7*
Interno	181,1	*114,7*	150,1	*113,2*	255,3	*143,0*
Ambiente e sicurezza energetica	72,3	*36,4*	18,7	*15,9*	131,1	*125,9*
Infrastrutture e trasporti	307,5	*286,0*	233,1	*218,1*	365,1	*299,6*
Università e ricerca	66,2	*66,1*	34,6	*34,6*	26,0	*25,9*
Difesa	-	-	-	-	-	-
Agricoltura	17,5	*13,6*	11,8	*11,7*	34,4	*31,2*
Cultura	114,6	*79,2*	99,6	*63,9*	141,1	*103,4*
Salute	0,6	*0*	0,3	*0*	0,4	*0*
Turismo	32,2	*32,2*	0,1	*0*	0,1	*0,1*
TOTALE	**1.627,1**	***1.246,4***	**1.237,9**	***1.008,9***	**1.833,7**	***1.348,4***

Il successivo **Allegato 6** riporta, dettagliati per Ministero, missione e programma, gli **incrementi** delle dotazioni di spesa in conto capitale per il triennio successivo. L'incremento è disposto, per ciascuna missione e per ciascun programma, per complessivi **1.560,1 milioni** di euro per il **2030**, **1.180,7 milioni** di euro per il **2031** e **1.776,5 milioni** di euro per il **2032**.

Gli incrementi riguardano **principalmente** le dotazioni di spesa **predeterminate per legge**.

Si evidenzia che gli importi dei **rifinanziamenti disposti dall'Allegato 6** per i Ministeri per il triennio 2030-2032 **corrispondono** sostanzialmente agli importi delle **riduzioni disposte dall'Allegato 5** per il triennio 2027-2029, con l'unica **eccezione del Ministero delle imprese** e del *made in Italy* per il quale è prevista una riduzione di 88,4 milioni per il 2027, di 71,1 milioni per il 2028 e di 104,1 per il 2029, a fronte di incrementi di importo pari a 21,2 milioni per il 2030, di 14,0 milioni per il 2031 e di 46,8 per il 2032.

Gli **incrementi** per gli anni **2030, 2031 e 2032** per ciascun Ministero sono quantificati come segue:

Incrementi (*in milioni di euro*)	2030		2031		2032	
MINISTERO	Incrementi	di cui predeterminati per legge	Incrementi	di cui predeterminati per legge	Incrementi	di cui predeterminati per legge
Economia e finanze	707,7	*517,7*	587,4	*479,9*	635,9	*434,5*
Imprese e *made in Italy*	21,2	*11,2*	14,0	*1,4*	46,9	*11,5*
Lavoro e politiche sociali	3,1	*0*	3,1	*0*	3,1	*0*
Giustizia	16,3	*8,0*	13,2	*4,6*	30,4	*21,7*
Esteri e cooperazione internazionale	8,7	*3,2*	5,6	*0*	11,6	*0,4*
Istruzione e merito	11,5	*10,9*	9,1	*8,5*	22,4	*21,7*
Interno	181,1	*114,7*	150,1	*113,2*	255,3	*143,0*
Ambiente e sicurezza energetica	72,3	*36,4*	18,7	*15,9*	131,1	*125,9*
Infrastrutture e trasporti	307,5	*286,0*	233,1	*218,1*	365,1	*299,6*
Università e ricerca	66,2	*66,1*	34,6	*34,6*	26,0	*25,9*
Difesa	-	-	-	-	-	-
Agricoltura	17,5	*13,6*	11,8	*11,7*	34,3	*31,2*
Cultura	114,6	*79,2*	99,6	*63,9*	141,1	*103,4*
Salute	0,5	*0*	0,3	*0*	0,4	*0*
Turismo	32,2	*32,1*	0,1	*0*	72,6	*72,3*
TOTALE	**1.560,1**	***1.179,2***	**1.180,7**	***951,7***	**1.776,5**	***1.291,2***

I due Allegati **non specificano**, tuttavia, quali siano le **leggi di spesa** e i **capitoli di bilancio interessati** dalle **riduzioni** nel triennio 2026-2028 e dagli **incrementi** nel successivo triennio 2029-2031.

Al riguardo, sarebbe opportuno acquisire elementi informativi sulle leggi di spesa interessate dalle variazioni disposte dal comma in esame.

Infine, la disposizione in esame prevede che le predette variazioni contabili possono essere **rimodulate,** in termini di competenza e di cassa, anche tra programmi diversi, nell'ambito dei pertinenti stati di previsione della spesa, su **proposta dei Ministri** competenti, **con decreto del Ministro dell'economia** e delle finanze, **fermo restando** il conseguimento dei risparmi di spesa previsti e a **invarianza** di effetti sui saldi di finanza pubblica.

Restano, in ogni caso, preservate le **ordinarie forme di flessibilità di bilancio,** previste dall'articolo 33 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, che consente **variazioni compensative** tra le dotazioni finanziarie previste a legislazione vigente, con il disegno di legge di **assestamento** (comma 3), ovvero **variazioni compensative** tra le **dotazioni finanziarie** di stanziamenti di **spesa non determinati da fattore legislativo in fase gestionale,** con decreti del Ministro competente ovvero del Ragioniere generale dello Stato (commi da 4 a 4-*octies*).

In merito alla disposizione in esame, si fa presente, che, per la quota parte di **riprogrammazioni** che riguardano i **fattori legislativi di spesa**, la riprogrammazione avrebbe potuto essere operata nella **seconda sezione** del disegno di legge di bilancio. Si rammenta, infatti, che **l'articolo 23, comma 3, della legge di contabilità**, prevede che con la **seconda sezione** del disegno di legge di bilancio, all'interno di ciascuno stato di previsione, possono essere rifinanziate, definanziate e **riprogrammate**, **per un periodo temporale anche pluriennale**, le **dotazioni finanziarie di spesa** di **parte corrente** e in **conto capitale** previste a legislazione vigente, relative ai fattori legislativi.

Il successivo comma 3-*bis* dispone che le **autorizzazioni legislative di spesa** di cui si propone la modifica sono **indicate** per ciascun Ministero e per ciascun programma, in **appositi allegati** conoscitivi al **disegno di legge di bilancio**.

Articolo 135, comma 2
(Risparmi di spesa corrente dei Ministeri e della Presidenza del Consiglio)

L'**articolo 135, comma 2**, prevede la **riduzione delle dotazioni di parte corrente**, di competenza e di cassa, relative alle **missioni** e ai **programmi di spesa dei Ministeri** per gli anni 2027, 2028 e a decorrere dall'anno 2029, ai fini del **concorso delle amministrazioni centrali dello Stato al raggiungimento degli obiettivi programmatici di finanza pubblica,** indicati nel Documento programmatico di finanza pubblica (DPFP) di ottobre 2026. La tabella contenuta nell'Allegato 7 reca i dettagli per ciascun Ministero delle riduzioni operate sulle missioni e i programmi. Per le medesime finalità, la **Presidenza del Consiglio** dei **ministri** è tenuta a **versare** all'**entrata** del **bilancio** dello **Stato** la somma di **60 milioni** di euro annui a decorrere dall'anno 2027.
Le disposizioni prevedono che le riduzioni di spesa dei Ministeri possano essere **rimodulate**, anche tra programmi diversi nell'ambito dei singoli stati di previsione, su proposta dei Ministri competenti, con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze.

L'articolo 135, comma 2, determina, mediante il rinvio all'**Allegato 7**, una **riduzione di spesa di parte corrente** dei Ministeri, pari a **234,1 milioni di euro per il 2027**, **241,5 milioni di euro per il 2028** e **264,8 milioni di euro a decorrere dal 2029.**
Il comma determina altresì un effetto positivo sul saldo di bilancio, in termini di **maggiori entrate**, derivante dal **versamento all'entrata** del bilancio di **risorse** attualmente iscritte nel bilancio **della Presidenza del Consiglio** dei ministri, pari a **60 milioni** di euro annui a decorrere **dall'anno 2027**.

L'articolo 135, comma 2, dispone una **riduzione** per gli anni 2027, 2028 e a decorrere dall'anno 2029 **delle dotazioni di competenza e di cassa** relative alle missioni e ai programmi **degli stati di previsione dei Ministeri**, ai fini del **concorso delle Amministrazioni centrali** dello Stato al raggiungimento degli **obiettivi programmatici di finanza pubblica** indicati nel **Documento programmatico di finanza pubblica** (DPFP) di ottobre 2025 (Doc. CCXLIV, n. 2).

Le riduzioni sono dettagliate, per Ministero, missione e programma, nell'**Allegato 7** annesso al disegno di legge in esame. Esse riguardano tutti i

Ministeri ad **eccezione del Ministero della Difesa**, per il quale non sono previste riduzioni.

Il definanziamento complessivo previsto **dall'Allegato 7** ammonta a **234,1 milioni di euro per il 2027**, **241,5 milioni di euro per il 2028** e **264,8 milioni di euro a decorrere dal 2029** e riguarda **esclusivamente** dotazioni finanziarie di **parte corrente dei Ministeri** (Titolo I delle spese).

Di seguito, si riporta una **tabella** con le **riduzioni** delle dotazioni di spesa per Ministero, secondo gli importi indicati nell'Allegato 7, evidenziando la quota **parte degli obiettivi di riduzione di spesa** costituita da riduzioni di dotazioni dei Ministeri **predeterminate per legge**:

Importi (*milioni di euro*)	2027		2028		2029	
MINISTERO	**Riduzioni**	**di cui predeterminate per legge**	**Riduzioni**	**di cui predeterminate per legge**	**Riduzioni**	**di cui predeterminate per legge**
Economia e finanze	36,3	*6,0*	37,5	*6,0*	41,9	*6,1*
Imprese e *made in Italy*	2,1	*0,9*	2,6	*1,3*	3,1	*1,5*
Lavoro e politiche sociali	7,7	*2,7*	9,4	*4,1*	9,0	*4,1*
Giustizia	8,2	*1,0*	10,4	*1,2*	11,6	*1,1*
Esteri e cooperazione internazionale	52,1	*44,6*	51,8	*44,0*	45,5	*37,5*
Istruzione e merito	6,5	*2,1*	8,3	*4,0*	25,8	*21,5*
Interno	27,7	*0,1*	32,1	*0,1*	36,2	*1,424,0*
Ambiente e sicurezza energetica	24,0	*1,7*	11,2	*1,8*	9,1	*1,9*
Infrastrutture e trasporti	29,6	*18,5*	30,2	*18,7*	35,8	*23,0*
Università e ricerca	15,9	*8,9*	16,6	*9,7*	16,8	*9,9*
Difesa	-	-	-	-	-	-
Agricoltura	2,5	*0,3*	3,1	*0,4*	3,1	*0,4*
Cultura	7,3	*3,3*	7,9	*3,3*	8,1	*3,3*
Salute	12,0	*7,3*	17,6	*12,4*	15,0	*11,4*
Turismo	2,2	*0,2*	2,9	*0,8*	3,6	*1,4*
TOTALE (milioni)	**234,1**	***98,5***	**241,5**	***108,7***	**264,8**	***124,6***

L'**allegato 7** espone le riduzioni operate su ciascun Ministero articolandole a livello di **missioni** e **programmi**, indicando anche l'ammontare delle riduzioni che incidono sulle spese predeterminate per legge. L'Allegato **non specifica**, tuttavia, quali siano le **leggi di spesa** e i **capitoli di bilancio interessati** dalle predette **riduzioni**.

Al riguardo, sarebbe opportuno acquisire elementi informativi sulle leggi di spesa interessate dalla spending review *prevista dal comma in esame.*

Il **comma** dispone inoltre che, con **decreto del Ministro dell'economia** e delle finanze, su **proposta dei Ministri competenti**, le predette riduzioni di spesa possono essere **rimodulate** in termini di competenza e di cassa, anche **tra programmi diversi**, nell'ambito dei pertinenti stati di previsione della spesa, **fermo restando** il conseguimento dei risparmi di spesa previsti e a invarianza di effetti sui **saldi** di finanza pubblica.

Restano preservate le **ordinarie forme di flessibilità di bilancio,** previste dall'articolo 33 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, che consente **variazioni compensative** tra le dotazioni finanziarie previste a legislazione vigente, con il disegno di legge di **assestamento** (comma 3), **ovvero** variazioni compensative tra le **dotazioni finanziarie** di stanziamenti di **spesa non determinati da fattore legislativo in fase gestionale,** con decreti del Ministro competente ovvero del Ragioniere generale dello Stato (commi da 4 a 4-*octies*).

Per la **Presidenza del Consiglio dei ministri**, in quanto organo costituzionale dotato di autonomia di bilancio ai sensi dell'articolo 8, comma 1, del D.Lgs. 30 luglio 1999, n. 303, ai fini del **concorso** al raggiungimento degli **obiettivi di finanza pubblica,** non sono disposte riduzioni di spesa, ma è stabilito dal **comma 2, ultimo periodo,** il **versamento all'entrata** del bilancio dello Stato dell'importo di **60 milioni di euro annui** a decorrere dal **2027**. Le **riduzioni di spesa corrente** disposte dal comma in esame sono disposte, come espressamente indicato dalla norma, per garantire il **concorso delle amministrazioni centrali** dello Stato al raggiungimento degli **obiettivi programmatici** di finanza pubblica indicati nel **Documento programmatico di finanza pubblica** (DPFP) di ottobre 2026 (Doc. CCXLIV, n. 2).

Tale documento - che definisce il quadro programmatico di finanza pubblica, fissando gli **obiettivi programmatici** di indebitamento netto e di avanzo primario strutturale, di variazione annuale della spesa netta e gli obiettivi di debito pubblico per il **2027, 2028 e 2029** - menziona la **revisione della spesa** dei Ministeri come contributo al miglioramento del saldo primario - indicando un ulteriore contenimento complessivo nel triennio della spesa primaria corrente della PA - pur **non quantificando** l'importo richiesto come obiettivo di risparmio dei Ministeri.

Nel successivo Documento programmatico di bilancio 2027 (DPB), presentato all'Unione europea il 15 ottobre 2026, si prevede espressamente che, dal lato della spesa, **concorrono** al finanziamento della **manovra** specifici **interventi sugli stanziamenti del bilancio** dello Stato, volti **all'efficientamento della spesa corrente** e al miglioramento della capacità di **programmazione delle spese in conto capitale** delle amministrazioni, mediante una rimodulazione delle dotazioni di bilancio che tenga conto dell'andamento gestionale, senza pregiudicare la realizzazione dei relativi interventi. Il DPB riporta che la **revisione di spesa dei**

ministeri comporterà minori spese, in termini di indebitamento netto, pari a **-0,05% del PIL nel 2027, -0,08% nel 2027 e del -0,08% del PIL nel 2028** (*cfr*. Tabella I.6-1, pag. 11, del DPB 2027.

Si sottolinea che la riduzione delle spese dei Ministeri, disposta dalla disposizione in esame, **non è attuata** secondo la procedura di *spending review* disciplinata **dall'articolo 22-*bis*** della legge di contabilità e finanza pubblica (vedi *box* in calce alla scheda).

Articolo 143
(Stato di previsione del Ministero degli Affari esteri e della Cooperazione internazionale)

L'**articolo 143** contiene disposizioni di natura contabile relative allo stato di previsione del Ministero degli Affari esteri e della Cooperazione internazionale, oltre ad autorizzare l'impegno e il pagamento delle spese contenute nel relativo stato di previsione.

Per il MAECI **non sono previste variazioni contabili di Sezione II**.

Più in dettaglio, l'articolo 143 autorizza al **comma 1** l'impegno e il pagamento delle spese del Ministero degli Affari esteri e della Cooperazione internazionale per l'anno finanziario **2027**, in conformità all'annesso stato di previsione (**Tabella n. 6**).

Il **comma 2** autorizza il MAECI ad effettuare operazioni in valuta estera per le disponibilità esistenti nei conti costituiti presso le rappresentanze diplomatiche e gli uffici consolari, per l'effettuazione di spese connesse alle esigenze di funzionamento, mantenimento ed acquisto delle sedi diplomatiche e consolari, degli istituti di cultura e delle scuole italiane all'estero.

Più in dettaglio, il **comma 2** autorizza il Ministero ad effettuare, previe intese con il Ministero dell'economia e delle finanze (MEF), operazioni in valuta estera non convertibile pari alle disponibilità esistenti nei conti correnti valuta Tesoro costituiti presso le rappresentanze diplomatiche e gli uffici consolari, ai sensi dell'articolo 5 della legge 6 febbraio 1985, n. 15, e che risultino intrasferibili per effetto di norme o disposizioni locali. Il relativo controvalore in euro è acquisito all'entrata del bilancio dello Stato ed è contestualmente iscritto, con decreti del Ragioniere generale dello Stato, sulla base delle indicazioni del MAECI, nei pertinenti programmi dello stato di previsione del medesimo Ministero per l'anno finanziario 2027, per l'effettuazione di spese connesse alle esigenze di funzionamento, mantenimento ed acquisto delle sedi diplomatiche e consolari, degli istituti di cultura e delle scuole italiane all'estero.

Il MAECI, per il medesimo anno, è altresì autorizzato ad effettuare, con le medesime modalità, operazioni in valuta estera pari alle disponibilità esistenti nei conti correnti valuta Tesoro in valute inconvertibili o intrasferibili individuate, ai fini delle operazioni di cui al presente comma, dal Dipartimento del tesoro del MEF su richiesta della competente Direzione generale del MAECI.

Sezione seconda

La disciplina contabile della seconda sezione

La parte contabile della legge di bilancio, recata dalla **Sezione II** del provvedimento, contiene il bilancio a legislazione vigente e le **variazioni** della legislazione vigente di spesa **non determinate da innovazioni normative** (art. 21, comma 1-*sexies*, legge n. 196/2009).

Tali variazioni degli stanziamenti di leggi di spesa vigenti compongono, dunque, insieme alle innovazioni legislative introdotte con la Sezione I, il **complesso della manovra** di finanza pubblica.

Le **previsioni** contenute nella **Sezione II** sono **formate** sulla base della **legislazione vigente**, la quale **include** sia l'aggiornamento delle previsioni di spesa per oneri inderogabili e per fabbisogno sia le **rimodulazioni compensative**, che possono interessare anche i fattori legislativi, proposte dalle amministrazioni in sede di formazione del bilancio.

La Sezione II **evidenzia**, inoltre, per ciascuna unità di voto:

- le proposte relative a rifinanziamenti, definanziamenti e riprogrammazioni degli stanziamenti relativi a leggi di spesa vigenti;
- gli effetti delle variazioni derivanti dalle disposizioni contenute nella Sezione I. In tal modo, la Sezione II fornisce, per ciascuna unità di voto, previsioni c.d. "integrate" con gli effetti della manovra.

Le unità di voto parlamentare e la classificazione delle spese

La classificazione delle voci di spesa si articola su tre livelli:

a) le **missioni,** che rappresentano le funzioni principali e gli obiettivi strategici della spesa;

b) i **programmi,** che **costituiscono le unità di voto parlamentare**, e rappresentano aggregati di spesa con finalità omogenea diretti al perseguimento degli obiettivi stabiliti nell'ambito delle missioni;

c) le **unità elementari di bilancio**, che rappresentano le unità di gestione e rendicontazione – attualmente i **capitoli** - eventualmente ripartite in piani di gestione.

Con il D.Lgs. n. 90/2016 sono state **introdotte** nel bilancio dello Stato le **azioni**, quali ulteriore articolazione dei programmi, volte a specificare ulteriormente la finalità della spesa. Al momento, esse rivestono carattere **meramente conoscitivo**, ad integrazione della classificazione per capitoli.

Costituiscono oggetto di approvazione parlamentare le previsioni relative all'anno cui il bilancio si riferisce, sia quelle relative al secondo e terzo anno del bilancio triennale. **Soltanto** le **previsioni del primo anno**

costituiscono, tuttavia, limite alle **autorizzazioni di impegno e pagamento**.

Nell'ambito di ciascuna **unità di voto** (programma), le **spese** sono **classificate** a seconda della **natura autorizzatoria di spesa** sottostante in:

- **oneri inderogabili**, ossia spese vincolate a particolari meccanismi o parametri che ne regolano l'evoluzione, determinati sia da leggi sia da altri atti normativi, tra cui rientrano le cosiddette **spese obbligatorie** (vale a dire, le spese relative al pagamento di stipendi, assegni, pensioni, le spese per interessi passivi, quelle derivanti da obblighi comunitari e internazionali, le spese per ammortamento di mutui, nonché quelle così identificate per espressa disposizione normativa);
- **fattori legislativi**, ossia spese autorizzate da espressa disposizione legislativa che ne determina l'importo, considerato quale limite massimo di spesa, e il periodo di iscrizione in bilancio;
- **spese di adeguamento al fabbisogno**, ossia spese diverse dagli oneri inderogabili e dai fattori legislativi, quantificate tenendo conto delle esigenze delle amministrazioni.

La quota delle spese per oneri inderogabili, fattore legislativo e adeguamento al fabbisogno è indicata in appositi allegati agli stati di previsione della spesa.

A tale classificazione si collega il diverso grado di flessibilità e di manovrabilità della spesa stessa, ai fini dell'applicazione della disciplina della **flessibilità del bilancio** (*cfr. paragrafo seguente*).

La flessibilità degli stanziamenti di bilancio da fattore legislativo

La c.d. **flessibilità** di bilancio consente alle amministrazioni di incidere sugli stanziamenti di spesa relativi ai **fattori legislativi –** determinati cioè da norme di legge - al fine di modularne le risorse secondo le necessità connesse al raggiungimento degli obiettivi di spesa.

L'articolo 23, comma 3, della legge n. 196 consente, nella **Sezione II**, per **motivate esigenze** e nel rispetto dei saldi programmati di finanza pubblica:

a) la **rimodulazione in via compensativa** tra le dotazioni di spesa relative a **fattori legislativi all'interno di ciascuno stato di previsione**, anche tra missioni diverse, fermo restando la preclusione dell'utilizzo degli stanziamenti di conto capitale per finanziare spese correnti (*c.d. rimodulazione **verticale***).

È consentita altresì la rimodulazione delle **quote annuali** delle autorizzazioni **pluriennali di spesa in conto capitale,** nel rispetto del vincolo finanziario complessivo, per l'adeguamento delle dotazioni finanziarie al Cronoprogramma dei pagamenti (ai sensi dell'art. 30, co. 2,

della legge n. 196): in questo caso, le rimodulazioni coinvolgono **una singola autorizzazione di spesa** e trovano compensazione nell'ambito del periodo pluriennale di riferimento (*c.d. rimodulazione* ***orizzontale***). Per le autorizzazioni pluriennali di spesa in conto capitale è inoltre prevista la **reiscrizione** nella competenza degli esercizi successivi delle **somme non impegnate** alla chiusura dell'esercizio. Tale facoltà è concessa per una sola volta per le medesime risorse;

b) il **rifinanziamento, definanziamento e riprogrammazione** delle dotazioni finanziarie di spesa di parte corrente e in conto capitale delle **leggi di spesa vigenti**, per un periodo temporale anche pluriennale. Tali variazioni di autorizzazioni legislative di spesa, in quanto non compensative, concorrono alla manovra di finanza pubblica.

È prevista esplicita **evidenza contabile** delle variazioni relative ai fattori legislativi di spesa, in **appositi allegati conoscitivi** agli stati di previsione della spesa, che vengono aggiornati anche all'atto del passaggio dell'esame del provvedimento tra i due rami del Parlamento.

La struttura degli stati di previsione della spesa

La Sezione II del disegno di legge di bilancio è costituita dallo stato di previsione dell'entrata e dagli stati di previsione della spesa relativi ai singoli Ministeri (**Tomo III** del ddl).

Il **deliberativo** di ciascuno **stato di previsione della spesa** espone gli stanziamenti dei programmi di spesa del Ministero, che costituiscono l'unità di voto parlamentare, con i seguenti **Allegati**:

- Rimodulazioni compensative verticali di spese per fattori legislativi e per adeguamento al piano finanziario dei pagamenti (art.23 c.3, lett.a);
- Rimodulazioni compensative orizzontali di spese per adeguamento al piano finanziario dei pagamenti (art.23 c.3, lett.a) e art. 30, co. 2, lett. a);
- Rifinanziamenti, definanziamenti e riprogrammazioni previste a legislazione vigente (art.23 c.3, lett.b);
- Dettaglio, per unità di voto, delle spese per oneri inderogabili, fattore legislativo e adeguamento al fabbisogno (art. 21, c.4);
- Reiscrizione somme non impegnate (art. 30 c.2).

Ogni stato di previsione della spesa presenta la **nota integrativa**, che contiene gli *elementi informativi* dei programmi, con riferimento alle azioni sottostanti, alle risorse finanziarie ad esso destinate per il triennio, e le norme autorizzatorie che lo finanziano.

L’articolo 21, comma 14, della legge di contabilità dispone l'**approvazione** con **distinti articoli** di ciascuno stato di previsione dell’entrata e della spesa.

Ministero degli Affari esteri e della Cooperazione internazionale
(Tabella n. 6)

L'**articolo 143** del disegno di legge di bilancio autorizza al **comma 1** l'impegno e il pagamento delle spese del Ministero degli Affari esteri e della Cooperazione internazionale per l'anno finanziario **2027**, in conformità all'annesso stato di previsione (Tabella n. 6).

1. Le spese finali del Ministero per gli anni 2027-2029

Il disegno di legge di bilancio 2027-2029 autorizza, per lo stato di previsione del MAECI, spese finali, in termini di **competenza**, pari a **3.459,1 milioni di euro** nel **2027**, a 2.979,7 milioni di euro per il 2028 e 2.859,2 milioni di euro per il 2029, come si evince dalla tabella che segue.

Spese del MAECI per gli anni 2027-2029

(dati di competenza, valori in milioni di euro)

	2026		PREVISIONI 2027-2029			
	LEGGE DI BILANCIO	PREVISIONI ASSESTATE	BILANCIO INTEGRATO 2027	*DIFF. BIL 2027/ BIL 2026*	BILANCIO INTEGRATO 2028	BILANCIO INTEGRATO 2029
Spese correnti	3.796,3	3.746,8	3.428,3	*-368*	2.969,5	2.853,4
Spese in c/capitale	37,6	38,0	30,8	*-6,8*	10,2	5,8
SPESE FINALI	**3.833,9**	**3.784,8**	**3.459,1**	*-374,8*	**2.979,7**	**2.859,2**
% sulle spese finali STATO	*0,4%*	*0,4%*	*0,4%*		*0,3%*	*0,3%*

Rispetto alla legge di bilancio 2026, il disegno di legge di bilancio 2027-2029 espone **nel 2027 una diminuzione nelle spese finali per il MAECI** (in termini assoluti pari a 374,8 milioni di euro; **-9,8%**).

Tale valore è determinato, da un lato, da un decremento di 368 milioni nelle spese correnti, dall'altro da una riduzione di 6,8 milioni di euro delle spese in conto capitale. L'importo delle spese sia correnti che in conto capitale si riduce ulteriormente negli esercizi 2028 e 2029.

Gli stanziamenti di spesa del MAECI autorizzati dal disegno di legge di bilancio si attestano, in termini di competenza, nell'anno 2027, in misura pari allo **0,4%** della spesa finale **del bilancio statale**. Tale percentuale era la stessa anche nell'esercizio precedente.

2. L'impatto della manovra sulle spese finali per l'anno 2027

Per l'anno 2027, lo stato di previsione del MAECI (Tabella 6) espone, a **legislazione vigente** (**BLV**), una dotazione complessiva di competenza di spese finali pari a **3.519,9** milioni di euro.

Rispetto alla legislazione vigente, la **manovra finanziaria** per il 2027 - attuata con le **Sezioni I e II** del disegno di legge di bilancio - determina complessivamente un **decremento delle spese finali** di **60,8 milioni** di euro, come evidenziato nella tabella che segue:

Impatto della manovra sulle spese finali del MAECI - anno 2027

(dati di competenza, valori in milioni di euro)

	2026		2027				
	LEGGE DI BILANCIO	PREVISIONI ASSESTATE	BLV	*MODIFICHE SEZ. II*	DDL BILANCIO SEZ II	*EFFETTI SEZ. I*	DDL BILANCIO INTEGRATO SEZ I+SEZ II
Spese correnti	3.796,3	3.746,8	3.480,4		3.480,4	*-52,1*	3.428,3
Spese in c/capitale	37,6	38,0	39,5		39,5	*-8,7*	30,8
SPESE FINALI	**3.833,9**	**3.784,8**	**3.519,9**		**3.519,9**	**-60,8**	**3.459,1**

Il **DDL di bilancio 2027 come integrato** degli **effetti** della **manovra,** propone, dunque, spese finali di competenza per il Ministero pari a **3.459,1 milioni** per il **2027**.

In tale stanziamento di competenza risultano preponderanti le spese di parte corrente, che rappresentano il 99% del totale delle spese finali.

Non sono previste variazioni contabili di Sezione II.

Le **misure legislative** introdotte dall'articolato della **Sezione I** determinano un decremento **della spesa pari a circa 60,8 milioni di euro,** che è l'effetto di una consistente riduzione dal lato della spesa corrente (-52,1 milioni) e di una diminuzione dal lato della spesa in conto capitale (-8,7 milioni).

La riduzione della **spesa corrente** è dovuta alla ***spending review*** operata con l'**articolo 135, comma 2**, del ddl di bilancio. In particolare, l'allegato 7 dispone una riduzione complessiva di 52,1 milioni di euro di spese del Titolo I, tra cui si segnalano in particolare le seguenti riduzioni nel 2027:

- Cooperazione allo sviluppo (4.2), **-31,8 milioni**;
- Presenza dello Stato all'estero tramite le strutture diplomatico-consolari (4.12). **-3,5 milioni**;
- Sostegno all'internazionalizzazione delle imprese e promozione del made in Italy, **-13,7 milioni**.

Per quanto riguarda le **spese in conto capitale**, la diminuzione è dovuta all'**articolo 135, comma 1**, del ddl di bilancio, che prevede che le dotazioni di competenza e di cassa relative alle missioni e ai programmi di spesa degli stati di previsione dei Ministeri sono ridotte per gli anni 2027, 2028 e 2029 ed incrementate per gli anni 2030, 2031 e 2032, per gli importi indicati, rispettivamente, negli allegati 5 e 6 annessi alla presente legge. Per il MAECI, nell'anno 2027 la riduzione operata nelle spese in conto capitale è di **8,7 milioni di euro** complessivamente. All'interno di questo importo si segnalano le seguenti riduzioni:

- Presenza dello Stato all'estero tramite le strutture diplomatico-consolari (4.12). -**5,3 milioni**;
- Sicurezza cibernetica, informatica e innovazione tecnologica, -1,8 milioni;
- Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza, -1,6 milioni.

Tali importi, come previsto dall'allegato 6, saranno portati corrispondentemente in aumento nell'anno 2030.

3. Analisi delle previsioni di spesa per Missioni e Programmi per l'anno 2026

La tabella seguente espone le **previsioni del ddl di bilancio integrato** per il **2027** per ciascuna **Missione e Programma** di spesa **del Ministero,** a raffronto con i dati dell'esercizio **precedente**.

La tabella evidenzia altresì le **modifiche** che il ddl di bilancio apporta alla **legislazione vigente** con interventi di manovra sia (solo di **Sezione I**)**,** ai fini della determinazione delle **previsioni di spesa relative a ciascuna missione/programma**.

(Dati di competenza, valori in milioni di euro)

MAECI									
	Missione/Programma	2026		2027					
		LEGGE DI BILANCIO	ASSEST.	BLV	*MODIFICHE SEZ. II*		DDL BILANCIO SEZ. II	*EFFETTI SEZ. I*	DLB INTEGRATO SEZ I+SEZ II
					Rimodul. a.23 c. 3 lett a) e 30 co.2, lett. a)	*Variazioni a.23 c. 3 lett b)*			
1	**L'Italia in Europa e nel mondo (4)**	**3.114,9**	**3.074,8**	**2.928,9**	**-**		**2.928,9**	**-45,1**	**2.883,8**
1.1	Protocollo internazionale (4.1)	9,1	9,1	12,5	-	-	12,5	-0,1	12,3
1.2	Cooperazione allo sviluppo (4.2)	940,3	863,4	776,6	-		776,6	-31,8	744,9
1.3	Cooperazione economica e relazioni internazionali (4.4)	39,8	42,5	40,9	-	-	40,9	-0,1	40,7
1.4	Promozione della pace e sicurezza internazionale (4.6)	928,7	937,2	936,3	-	-	936,3	-0,1	936,2

MAECI									
	Missione/Programma	2026		2027					
		LEGGE DI [illegible]	ASSEST.	BLV	*MODIFICHE SEZ. II*		DDL	*EFFETTI*	DLB
1.5	Integrazione europea (4.7)	34,9	35,3	38,0	-	-	38,0	-	38,0
1.6	Italiani nel mondo e politiche migratorie (4.8)	166,8	168,5	132,5	-	-	132,5	-1,1	131,4
1.8	Presenza dello Stato all'estero tramite le strutture diplomatico-consolari (4.12)	95,4	111,7	92,2	-	-	92,2	-8,7	83,4
1.9	Rappresentanza all'estero e servizi ai cittadini e alle imprese (4.13)	809,8	809,5	812,3	-	-	812,3	-0,7	811,6
1.10	Coordinamento dell'Amministrazione in ambito internazionale (4.14)	20,8	22,2	26,4	-	-	26,4	-	26,4
1.12	Sicurezza delle strutture in Italia e all'estero e controlli ispettivi (4.17)	4,1	5,5	6,5	-	-	6,5	-	6,5
1.14	Sicurezza cibernetica, informatica e innovazione tecnologica (4.19)	65,0	69,7	54,7	-	-	54,7	-2,4	52,3
2	**Servizi istituzionali e generali delle amm.ni pubbliche (32)**	**72,0**	**70,6**	**77,1**	-		**77,1**	**-2,0**	**75,1**
2.1	Indirizzo politico (32.2)	20,8	20,5	20,7	-	-	20,7	-0,3	20,3
2.2	Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza (32.3)	51,2	50,1	56,4	-		56,4	-1,7	54,7
4	**Commercio internazionale ed internazionalizzazione del sistema produttivo (16)**	**647,1**	**639,4**	**513,9**	-	-	**513,9**	**-13,7**	**500,2**
4.1	Sostegno all'internazionalizzazione delle imprese e promozione del made in Italy (16.5)	647,1	639,4	513,9	-	-	513,9	-13,7	500,2
	SPESE MINISTERO	**3.833,9**	**3.784,8**	**3.519,9**			**3.519,9**	**-60,8**	**3.459,1**

- tra parentesi la numerazione generale della Missione/programma.

Per quanto riguarda le variazioni di Sezione I indicate nella tabella, si veda quanto riportato nel paragrafo precedente in merito agli effetti di riduzione della spesa corrente e di conto capitale ad opera dell'articolo 135, commi 1 e 2.

Non sono previste variazioni contabili di Sezione II.

L'aiuto pubblico allo sviluppo

Gli stanziamenti destinati all'aiuto pubblico allo sviluppo sono suddivisi tra numerosi capitoli degli stati di previsione del MEF e del MAECI.

Con riferimento alla **cooperazione a dono**, attualmente il principale riferimento nel bilancio di previsione riguardante i finanziamenti è l'Agenzia italiana per la cooperazione allo sviluppo (AICS).

Si ricorda che fino a tutto il 1994 gli stanziamenti della **cooperazione a dono** erano assegnati al cap. 4620/esteri, "*Fondo speciale per la cooperazione allo sviluppo*", che aveva **carattere di gestione fuori bilancio**. A partire dal bilancio

1995 il fondo venne riportato a regime ordinario e gli stanziamenti del Fondo furono ripartiti tra diversi capitoli esposti nella tabella C della legge finanziaria, tutti afferenti al programma 4.2, *Cooperazione allo sviluppo*, nel quale tuttavia erano frammisti a numerosi altri capitoli.

Con la piena entrata in vigore dal 1° gennaio 2016 della nuova normativa nel settore della cooperazione sviluppo (legge n. 125 del 2014), anche il sistema di finanziamento ha subìto una profonda ristrutturazione: la maggior parte delle somme inerenti alla cooperazione a dono afferiscono ora ai capitoli destinati al finanziamento della nuova **Agenzia italiana per la cooperazione allo sviluppo (AICS)**.

I soli capitoli 2150 e 2153 restano operanti nello stato di previsione del MAECI: si tratta rispettivamente delle retribuzioni ed altri assegni fissi del personale assunto a contratto e/o in posizione di comando o di fuori ruolo (298 mila euro per il 2027), e delle spese per acquisti di beni e servizi (1.198 mila euro per il 2027).

Per quanto concerne **l'Agenzia italiana per la cooperazione allo sviluppo (AICS)**, per il 2027 i relativi stanziamenti sono raggruppati in tre capitoli dello stato di previsione del MAECI:

- **cap. 2021**, spese per il personale: **34,6 milioni** (34,1 milioni nel 2026);
- **cap. 2171**, spese di funzionamento: **6,6 milioni** (6,5 milioni nel 2026);
- **cap. 2185**, interventi di cooperazione int.le: **584,8 milioni** (563,4 milioni nel 2026).

Si ricorda altresì che, in applicazione del comma 1 dell'art. 14 della già richiamata legge n. 125/2014, allo stato di previsione del MAECI, **in apposito allegato** *(v. infra)*, "sono indicati **tutti gli stanziamenti,** distinti per ciascuno stato di previsione della spesa dei singoli Ministeri, destinati, anche in parte, al finanziamento di interventi **a sostegno di politiche di cooperazione allo sviluppo"**.

Per quanto attiene alle attività di **cooperazione multilaterale**, per le quali sono previsti appositi stanziamenti, si sostanziano nella partecipazione alle iniziative comunitarie e nei contributi obbligatori e nei finanziamenti a banche e fondi di sviluppo. I relativi stanziamenti sono attribuiti a vari capitoli in diversi stati di previsione.

Il disegno di legge di bilancio integrato del MAECI registra, a carico dell'intero **programma n. 4.2 (Cooperazione allo sviluppo)** uno stanziamento di competenza di **744,9 milioni** di euro per il 2027 (in **riduzione**, rispetto alla legislazione vigente, di **31,8 milioni** di euro in conseguenza degli effetti della Spending review operata con l'articolato di **Sezione I.**

Un **esame analitico dell'allegato sui finanziamenti alle politiche di cooperazione allo sviluppo** consente una valutazione più precisa di questa tipologia di spese, in quanto nell'allegato sono riportati anche numerosi **capitoli imputabili ad altri Programmi dello stato di previsione del MAECI**, nonché capitoli riconducibili a **stati di previsione di altri Dicasteri**.

Per quanto comunque concerne lo **stato di previsione del MAECI**, dall'esame dell'allegato 29 si rileva che **gli stanziamenti complessivi per l'aiuto allo sviluppo ammontano per il 2027 a 959,3 milioni** (1.198,1 milioni nel 2026)**.**

Va segnalata anzitutto la presenza dei capitoli, in precedenza richiamati, relativi alle attività ed agli interventi dell'Agenzia italiana per la cooperazione sviluppo.

Tra **le spese relative al 2027** per gli interventi di cooperazione allo sviluppo si segnalano inoltre:

- **capitolo 2185** (somma da assegnare all'agenzia italiana per la cooperazione allo sviluppo per l'attuazione di iniziative di cooperazione internazionale), con **553,1 milioni di euro**;
- **capitolo 2306,** che dispone la somma di **72,6 milioni** di euro per l'esecuzione degli accordi di cooperazione tra l'Unione europea da un lato e gli Stati dell'Africa, Caraibi e Pacifico dall'altro, oltre alla partecipazione italiana alle iniziative della UE nei confronti dei paesi inclusi nella Politica di Vicinato;
- **capitolo 3393,** che reca contributi alle spese della Nazioni Unite, dell'OSCE e del Consiglio d'Europa, pari nel complesso a circa **174 milioni;**

Nello stato di previsione del **Ministero dell'interno**, che espone nel 2027 un totale riferito alla cooperazione allo sviluppo pari a **1.411,1 milioni** di euro si segnalano in particolare, nell'Allegato, i seguenti capitoli:

- **capitolo 2351** recante spese per servizi di accoglienza in favore di stranieri, con un importo **950,1 milioni di euro**;
- **capitolo 2352,** Fondo nazionale per le politiche e i servizi dell'asilo, **313,8 milioni di euro**;
- **capitolo 2353**, Fondo per l'accoglienza minori stranieri non accompagnati, **115,6 milioni di euro**.

Nello stato di previsione del **Ministero dell'economia e delle finanze**, il cui totale nell'Allegato ammonta per il 2027 a **3.064 milioni di euro** (3.114 milioni nel 2026), si segnalano i seguenti capitoli:

- **capp. 2751-2752,** contributo alla quota del bilancio UE destinata all'aiuto pubblico allo sviluppo indicata dall'Italia (unitamente alla Commissione UE), **2.427 mln.**;
- **capitolo 7175,** partecipazione a banche, fondi ed organismi internazionali, **406,8 mln**;
- **capitolo 1649**, oneri derivanti dalla partecipazione dell'Italia all'*International Finance Facility for Immunization* (IFFM), ossia campagne vaccinali di massa, **45 mln;**
- **capitolo 7178,** oneri derivanti dalla partecipazione dell'Italia al capitale della banca europea per la ricostruzione e lo sviluppo, **68,7 mln**;
- **capitolo 7179,** partecipazione agli aumenti di capitale nelle banche multilaterali di sviluppo, **20 mln**;
- **capitolo 7182,** iniziative per la cancellazione del debito dei Paesi poveri, **92,1 mln**;

Si rammenta infine che concorrono al complesso degli interventi per la cooperazione allo sviluppo, con importi di minore entità, capitoli afferenti agli stati di previsione dei seguenti Ministeri: Imprese e *made in Italy* **(0,9 mln.)**, Infrastrutture e trasporti **(99,9 mln.)**, Salute **(14,5 mln.)**, Università e ricerca **(18,5 mln.),** Ambiente e sicurezza energetica (**255,4 mln.**).

Il **totale degli interventi** esposti dall'allegato sull'aiuto pubblico allo sviluppo – stanziamenti di competenza 2027 – raggiunge pertanto nel bilancio integrato la somma di **5.823,7 milioni di euro** (a fronte dei 6.558,2 milioni dell'anno precedente).

Gli interventi per gli italiani all'estero nello stato di previsione degli affari esteri per il 2027

Come sopra ricordato, **il programma n. 4.8** dello stato di previsione del MAECI è dedicato agli italiani nel mondo ed alle politiche migratorie: nel disegno di bilancio integrato **lo stanziamento per il 2027 ammonta a 132,5 mln. di euro.**

All'interno del programma si segnalano i seguenti capitoli:

- **capitolo 3108**, contributi obbligatori ad organismi internazionali, **15,1 milioni di euro**;
- **capitolo 3104**, contributo al centro internazionale di perfezionamento professionale e tecnico di Torino, **7,9 milioni di euro**;

- **capitolo 3153**, contributi in denaro agli enti gestori per sostenere iniziative di promozione e diffusione della lingua e cultura italiana nel mondo, **10,4 milioni**.